



# CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 18**

**DEL 28-04-2021**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE : APPROVAZIONE**

Oggi 28-04-2021 alle ore 18:00, i lavori del Consiglio comunale si svolgono con collegamento da remoto tramite videoconferenza.

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il segretario comunale collegato a video accerta la presenza in videoconferenza.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>VAGNOLI FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>MORELLI ARIANNA</b>	<b>P</b>
<b>NASSINI FRANCESCA</b>	<b>P</b>	<b>FRENOS FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>CAPORALI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI MAURO</b>	<b>P</b>
<b>BRONCHI DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>GALASTRI GIANNI</b>	<b>P</b>
<b>PAOLI MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>VANNUCCI MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>CIPRIANI MARTINA</b>	<b>P</b>	<b>TAFI ANNA LISA</b>	<b>P</b>
<b>DONATI GIANLUCA</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>ANDREANI NURIA</b>	<b>P</b>	<b>RIGHINI CATIA</b>	<b>P</b>
<b>FUSCO CONCETTA</b>	<b>P</b>		

risultano presenti e connessi a video n. 17 e assenti n. 0.

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**ESECUZIONE IMMEDIATA      SI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria in luogo delle entrate precedentemente applicate dall'Ente quali il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), nonché la TARI temporanea di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art.1, comma 836, della legge 160/2019 che dispone che dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio di pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/93;

RITENUTO di sopprimere, a partire dal 1° dicembre 2021, il servizio di pubbliche affissioni in considerazione che :

- a partire dal 1° dicembre 2021 l'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- i proventi da diritti pubbliche affissioni degli ultimi 5 anni ammontano a €. 5.335 con una media annua di €. 1.067 a fronte di costi gestionali nettamente superiori quale l' utilizzo di un dipendente in media per 2 ore settimanali per affiggere i manifesti, i costi dell'auto per gli spostamenti e i costi della colla ;
- viene garantita la possibilità di affissione negli spazi sinora utilizzati dal Comune dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, prive di rilevanza economica;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi, avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.L. 41 del 22/03/2021 ( decreto sostegni) che stabilisce il rinvio del termine di approvazione del bilancio 2021 degli enti locali al 30 aprile 2021;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

ACCERTATA la nuova formulazione dell'art 32, stante la presenza di un errore materiale;

#### DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836 riportato nella presente proposta, per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A;
3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'applicazione della COSAP (ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di C.C n. 37 del 31/07/2020;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 95 del 13/03/1995;

4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA**

CON VOTI:

FAVOREVOLI: 16

ASTENUTI: 1 (Consigliere Righini Catia)

ESPRESSI IN MODO PALESE

**IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,**

CON VOTI:

FAVOREVOLI: 16

ASTENUTI: 1 (Consigliere Righini Catia)

ESPRESSI IN MODO PALESE

**dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile**

*Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata registrazione della videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune.*

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Andreani Nuria

Sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.